

PON Città Metropolitane 2014-2020

Bando di gara per la procedura aperta, in due lotti, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Lotto 1 C.U.P. D70D17000000006 C.I.G.: 7299476626

Lotto 2 C.U.P. D70D16000020006 C.I.G.: 7299485D91

Chiarimenti

Aggiornato al 26/01/2018

Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana:

- Azione 2.2.2 Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte TPL:
 - Progetto PA2.2.2.a Rinnovamento flotta autobus con n. 10 autobus Diesel Euro 6 del tipo autosnodato a fronte della dismissione di 10 autobus obsoleti diesel Euro 2;
 - Progetto PA2.2.2.b Rinnovamento flotta autobus con n. 23 autobus Diesel Euro 6 da 12 metri a fronte della dismissione di 23 autobus obsoleti diesel Euro 2;
 - Progetto PA2.2.2.d Infrastruttura validatrici di bordo, per la validazione della Carta del Cittadino per la Città di Palermo

Palermo



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni fornite in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in relazione alla procedura di gara in oggetto.

DOMANDA N. 1

Requisiti tecnici minimi

Non abbiamo trovato riscontro, alla data del 28/12/2017, nella documentazione pubblicata sul Vostro sito www.comune.palermo.it, dei requisiti tecnici minimi, se ne richiede evidenza.

RISPOSTA N. 1

Il link dove trovare la documentazione di gara è il seguente:

https://www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=4

DOMANDA N. 2

Bando, art.18.2 pos.7

Unico costruttore: risulterebbe la Vostra Previsione in contrasto evidente con l'art.30 del D.l.50/2016 ma soprattutto con Istanza di parere n°200 del 10/11/2011 ANAC, già AVCP, ove venne evidenziato " ...che i punteggi attribuiti dalla lex specialis alle voci UNICO COTRUTTORE MOTORE TELAIO CARROZZERIApossano essere lesivi della concorrenza, riducendo la partecipazione alla gara degli operatori economici di settore....".

RISPOSTA N. 2

Si conferma il punteggio di cui al par. 18.2 dell'allegato bando di gara, precisando che la valutazione sarà attribuita anche in assenza di "unicità" del costruttore del motore, del telaio e della carrozzeria, purché sia comunque garantito il coordinamento in fase progettuale tra tali elementi. Pertanto, il



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

punteggio assegnato - se il costruttore del motore, del telaio e della carrozzeria è unico (par. 18.2) - viene attribuito anche in caso di costruttore dell'autobus diverso da quello del motore, telaio e carrozzeria qualora, in fase di gara e dalle attività eseguite risulti che, in fase progettuale, i predetti elementi sono stati opportunamente coordinati. A tal fine, si precisa che dovrà essere esplicitamente indicato il caso di unico costruttore diversamente dovranno essere specificate le attività eseguite per coordinare i tre elementi al fine di permettere la corretta valutazione dell'avvenuto coordinamento in fase progettuale tra "motore, telaio e carrozzeria", specificando i nominativi delle ditte costruttrici del motore, del telaio e della carrozzeria.

DOMANDA N. 3

Bando, art.18.2 pos.9

Essendo la direttiva ECE R29 indirizzata alle sole cabine di autocarri, e non agli autobus, si richiede se l'intendimento della stazione appaltante è rivolto ad una dichiarazione di equivalenza, non probante né significativa, o se meglio non sarebbe eliminazione di detto punteggio.

RISPOSTA N. 3

L'intendimento dell'amministrazione è quello di attribuire un punteggio, seppure basso, a garanzia della sicurezza dei passeggeri e dell'autista del mezzo. Si precisa inoltre che si assegna il punteggio indicato al punto 9 della tabella "Valore Tecnico" del par. 18.2, se l'autobus in offerta presenta il sistema di protezione per lo spazio di sopravvivenza del conducente per urto frontale relativo al regolamento ECE R29 certificato da un ente terzo riconosciuto a livello europeo e accreditato per la specifica prova richiesta. Per l'ottenimento del punteggio è necessario che venga allegata copia di tale certificazione rilasciata da un Organismo terzo accreditato e/o certificato presso l'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) od Ente analogo della Unione Europea (con relativo certificato di accreditamento dell'Ente certificatore) e che questo sia accreditato per la specifica prova richiesta.

DOMANDA N. 4

Bando, art.18.1

Riteniamo opportuno che la Vostra Stazione Appaltante richieda parere all'Autorità competente in materia di appalti (ANAC), in quanto il punteggio attribuito alla parte economica non parrebbe



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

conforme a quanto disposto dalla vigente normativa, avendo la stessa nelle Sue previsioni indicato che il valore del bene in offerta, e non di servizi o accessori, debba avere un “peso” di 30 punti e non 18 come da Voi indicato.

RISPOSTA N. 4

Secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e come meglio precisato dalle linee guida attuative dell’ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, includendo anche i seguenti:

- costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
- organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
- servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

DOMANDA N. 5

Bando, art.18.2 – punto 8

Al punto 8 con la dicitura “telaio” si intende la struttura autoportante nella sua completezza o il solo pianale della struttura autoportante.

RISPOSTA N. 5

Con la dicitura telaio si intende la struttura autoportante del mezzo nella sua completezza.

DOMANDA N. 6

Bando, art.18.2 punto 8

Richiesta di revisione del criterio di gara in riferimento a quanto di seguito segnalato:

Le tipologie di materiali, intrinsecamente resistenti alla corrosione, quali acciaio inox e alluminio, sono chiaramente individuabili e l'attribuzione del punteggio avviene certamente a fronte di certificazione- descrizione del materiale impiegato che ciascun concorrente è tenuto a fornire in sede d'offerta.

Allo stato dell'arte odierno, esistono tuttavia altri trattamenti superficiali che garantiscono le stesse protezioni intrinsecamente antiossidanti e tali da assicurare una perfetta resistenza alla corrosione per tutta la durata della vita prevista del veicolo.

Questi trattamenti superficiali, per avere valore tecnico-scientifico, devono rispondere a chiare normative che individuano, per esempio, i processi di trattamento, gli spessori.

La normativa europea alla quale si fa riferimento per il trattamento delle superfici ferrose è la ISO 12944. In essa è previsto il trattamento denominato "elettrozincatura" che conferisce al materiale ferroso la migliore protezione superficiale contro la corrosione. Nello specifico di questo tipo di trattamento, i tubolari o profilati impiegati nella costruzione di strutture per carrozzerie di autobus sono derivati da lamiere elettro zincate, garantendo una perfetta ed uniforme copertura di zinco su tutte le superfici, interne ed esterne dei tubolari stessi.

Per contro, per quanto attiene ai processi di verniciatura, come per esempio il trattamento di cataforesi ad immersione, lo stesso non è suffragato da nessuna normativa specifica che indichi processi, materiali e spessori. Inoltre proprio perché il trattamento di immersione avviene a struttura completata, non vi è alcuna certezza di una efficace protezione interna dei tubolari oltre che un'impossibilità a trattare le eventuali superficie sovrapposte di tubolari e di profilati, diventando pertanto zone di probabile corrosione.

In linea di principio, per avere l'assegnazione del punteggio alla resistenza alla corrosione nel caso della cataforesi, l'offerente dovrebbe dichiarare, in sede d'offerta, a quale normativa faccia riferimento al fine di certificare in modo univoco le caratteristiche e prestazioni del procedimento di protezione adottato. Inoltre dovrebbe essere comunque specificata la classificazione del materiale ferroso impiegato per la costruzione della struttura di carrozzeria.

Posto che, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'acciaio inossidabile e l'alluminio offrono maggiore garanzia, posto che la zincatura offre maggiore garanzia intrinseca rispetto alla cataforesi, si ritiene sia opportuna una estensione dei punti assegnabili per la resistenza alla corrosione.

RISPOSTA N. 6

Si conferma quanto indicato all'art. 18.2, punto 8, del bando.

DOMANDA N. 7

Bando, art.18.2 – punto 3

Relativamente al lotto in oggetto e nello specifico nel metodo di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose (Bando art 18.2 pos. 3), si evidenzia che per tale voce vengono attribuiti 6 punti all’offerta che presenterà il veicolo con “maggiore potenza dell’impianto climatizzatore in Kw”

Con la dicitura “.....potenza dell’impianto climatizzatore in Kw...” la stazione appaltante intende:

- 1) la potenza nominale del compressore (nel caso di risposta affermativa a quale numero di giri motore?);*
- 2) la potenza della somma degli evaporatori;*
- 3) la potenza della somma dei condensatori;*

RISPOSTA N. 7

La “potenza totale dell’impianto di climatizzazione” sarà valutata come la somma della potenza frigorifera resa di tutti gli impianti installati sul veicolo espressa in Kw.

DOMANDA N. 8

Bando, art.17.A – punto 6

L’importo della garanzia relativa al Lotto 2 di euro 322.768,20 da voi indicato non è pari al 3% dell’importo a base d’asta che a noi risulta essere invece di euro 324.148,20

RISPOSTA N. 8

Il punto del bando al paragrafo 17.A.6 si sostituisce come di seguito:

17.A.6) GARANZIA pari al **3%** dell’importo a base d’asta e precisamente:

- pari a **€ 164.829,00**, per il **Lotto 1**
- pari a **€ 324.148,20**, per il **Lotto 2**

prestata a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione, con le modalità e clausole previste, a pena di esclusione, dall’art. 93 del “Codice”.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete, la predetta polizza deve essere, **a pena di esclusione**, intestata a tutte le imprese facenti parte dei predetti soggetti con idoneità plurisoggettiva.

Si applicano le riduzioni dell'importo della garanzia previste dal comma 7 dell'art. 93 a condizione che l'operatore economico attesti il possesso dei relativi requisiti e lo documenti allegando copia conforme delle previste certificazioni.

DOMANDA N. 9

Art.12

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti devono essere consegnati entro i termini indicati due plichi distinti uno per ciascun lotto e quindi se ciascuno dei due plichi debba contenere una busta A, una busta B e una busta C.

RISPOSTA N. 9

Come riportato dall'art. 12 del Bando di gara: "Per partecipare alla presente gara gli operatori economici devono fare pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12,00** del giorno **21.02.2018** e all'indirizzo di cui al precedente punto 1), a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito, **un plico sigillato, per ognuno dei due lotti, contenente la documentazione di seguito indicata.**"
